



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE

Quarta sezione civile

Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale,
in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14563 del Registro Generale Contenzioso 2023

TRA

[REDACTED] nata a [REDACTED] il 18/07/1962 , c.f./p.iva
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Firenze, Via Villani n. 42 presso lo studio
dell'avv.to PUCCI FRANCESCA dal quale è rappresentato e difeso;

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] nato a [REDACTED] il 16/11/1954 , c.f./p.iva
[REDACTED], elettivamente domiciliato in VIALE MONTEGRAPPA 149 59100
PRATO presso lo studio dell'avv.to [REDACTED] dal quale è rappresentato e
difeso;

CONVENUTO

avente per **OGGETTO**: Altri istituti relativi alle successioni

avente per **OGGETTO**: accertamento dell'accettazione tacita/ex lege dell'eredità

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice, nel merito e in via istruttoria (nota di precisazione delle conclusioni in
data 19.12.2025):

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito accertare e dichiarare l'intervenuta
accettazione tacita dell'eredità di [REDACTED] e di [REDACTED] da
parte del sig. [REDACTED] per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria delle
spese di lite e/o liquidazione del patrocinio a spese dello Stato”. In via istruttoria: A)*



**TRIBUNALE DI FIRENZE****Quarta sezione civile**

si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova, eventualmente espunti da giudizi e/o valutazioni: 1) DCV che pende innanzi all'OCF procedimento di mediazione tra i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per la divisione dei beni caduti in successione ereditaria di [REDACTED] e [REDACTED] 2) DCV che in merito agli immobili pervenuti ai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] a seguito di successioni ereditarie dei propri genitori, [REDACTED] e [REDACTED] gli stessi hanno raggiunto un accordo sulle modalità di divisione dell'eredità; 3) DCV che tra i beni caduti in successione ereditaria di [REDACTED] e [REDACTED] è ricompreso il seguente bene immobile: Proprietà per la quota di 1/2 su quartiere per civile abitazione sito in Comune di [REDACTED] Via [REDACTED] Piano T, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio [REDACTED] [REDACTED] mq, Totale escluse aree scoperte c): 59 mq, Rendita: Euro 216,91. Particelle corrispondenti al Catasto Terreni: Comune di [REDACTED] Foglio [REDACTED] [REDACTED] 8) DCV che, le utenze acqua, luce e gas relative all'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] sopra descritto sub cap. 2, sono intestate al sig. [REDACTED] 9) DCV che, in data 3.01.2023, il sig. [REDACTED] unitamente alla sorella [REDACTED] ha incassato la somma di E. 4.102,13, corrispondente al saldo contabile alla data del 3.01.2023 del c/c n. [REDACTED] intestato a [REDACTED] e la somma di E. 68,98, corrispondente al saldo contabile alla data del 3.01.2023 del c/c n. [REDACTED] intestato a [REDACTED] come da dichiarazione in data 3.01.2023 a firma dello stesso, che Vi si mostra (doc. 72)''



**TRIBUNALE DI FIRENZE****Quarta sezione civile**

Parte convenuta, nel merito e in via istruttoria (nota di precisazione delle conclusioni in data 22.12.2025):

“In rito e nel merito: di rigettare la avversa domanda di accertamento di accettazione tacita di eredità, in quanto il signor [REDACTED] non ha compiuto alcun atto che possa qualificarsi come accettazione tacita, e così rigettare la domanda promossa dalla signora [REDACTED] con condanna della stessa alla refusione delle spese legali e di onorario di avvocato, con le maggiorazioni di legge, per la redazione di atti, con collegamenti ipertestuali. In ragione del contegno processuale di parte attrice, in caso di accoglimento della domanda promossa da questa difesa, voglia valutare, se vi sono gli estremi della lite temeraria. ”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale [REDACTED] per accertare la sua qualità di erede dei genitori, [REDACTED] deceduto il 30.11.2015 e [REDACTED] deceduta il 6.4.2022.

Parte attrice, qualificandosi quale creditore del convenuto in forza di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di separazione giudiziale, n. [REDACTED] dal Tribunale di Prato e munita di formula esecutiva in data 22.03.2022, ha agito al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni a lei essenziale per ottenere la soddisfazione del credito in sede esecutiva.

A sostegno della propria domanda, parte attrice ha premesso, in fatto, che parte convenuta:

- ha posseduto uno dei beni appartenenti al compendio ereditario, precisamente il quartiere per civile abitazione, ubicato in [REDACTED] Via [REDACTED] sin dalla morte



**TRIBUNALE DI FIRENZE****Quarta sezione civile**

del padre, avvenuta il 30.11.2015, proseguendo, in tale possesso, anche dopo la morte della madre, intervenuta, invece, il successivo 6.4.2022; omettendo, nondimeno, di compiere l'inventario dei beni ereditari, nei termini di legge;

- ha presentato, inoltre, sia la denuncia di successione che la istanza di voluta catastale, in relazione alle successioni, tanto paterna, quanto materna;
- ha proposto istanza di riduzione del pignoramento immobiliare *ex art.* 496 c.p.c., in relazione alla succitata procedura esecutiva immobiliare, pendente tra le parti del presente giudizio;
- ha partecipato alla procedura di mediazione, instaurata presso l'organismo di conciliazione di Firenze e finalizzata al raggiungimento di un accordo con la sorella coerede, ai fini della divisione del compendio ereditario.

In punto di diritto, parte attrice, ha, pertanto, dedotto l'intervenuta accettazione *ex art.* 485 c.c., per omesso inventario, nei termini di legge, da parte del convenuto e comunque il compimento di una serie di atti concretanti accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'*art.* 476 c.c.

Parte convenuta si è costituita con comparsa di costituzione e risposta in cui ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestandone integralmente i presupposti, in fatto e in diritto.

Ha, in particolare, dedotto come le condotte allegate da parte attrice, a supporto della prospettata accettazione tacita di eredità, non siano idonee ad integrare la fattispecie invocata.

La causa è stata istruita mediante prova per testi e trattenuta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2026, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nelle rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini di cui all'*art.* 189 c.p.c..



**TRIBUNALE DI FIRENZE****Quarta sezione civile**

1. Sull'accettazione ex lege delle eredità da parte di [REDACTED] ai sensi dell'art. 485 c.c.

1.1. Giova, innanzitutto, precisare che la domanda attorea di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita da parte del convenuto, si riferisce a due compendi ereditari e, quindi, a due successioni: quella paterna, apertasi il 30.11.2015 e quella materna, apertasi il 6.4.2022, rispetto ai quali il convenuto non ha contestato la sua qualità di chiamato, ma si è limitato a contestare l'intervenuta accettazione delle eredità devolute.

Come parzialmente anticipato l'attrice ha allegato una serie di condotte asseritamente integranti atti di accettazione, accettazione tacita dell'eredità sia paterna che materna; in particolare ha fatto riferimento al possesso di uno dei cespiti del compendio – ovvero sia il quartiere di Via Fattori n. 59 a Scandicci- alla presentazione della dichiarazione di successione in uno alla richiesta di volturazione catastale, ed alla condotta processuale tenuta nel corso del pignoramento immobiliare a proprio carico (RGE 19/2023), in cui [REDACTED] ha depositato istanza di riduzione del gravame, a mente dell'art. 496 c.p.c.

1.2 Al riguardo occorre premettere che sebbene l'attore abbia qualificato i tre comportamenti contestati al convenuto come forme di accettazione tacita (476 c.c.); una di esse rientra nella diversa fattispecie dell'accettazione *ex lege* di cui all'art. 485 c.c., c.d. accettazione presunta.

Si tratta di una fattispecie complessa in cui l'accettazione dell'eredità avviene sulla base di una precisa previsione di legge quante volte ricorrano una serie di presupposti, sempre *ex lege* previsti: l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. *ex multis*: Cassazione civile, Sez. II, ordinanza del 15.12.2025, n.32703; Tribunale di Torino, Sezione II, sentenza 3.5.2021 n.2208) essendo irrilevante l'elemento volontaristico del chiamato.



**TRIBUNALE DI FIRENZE****Quarta sezione civile**

Dalle risultanze istruttorie di causa è emersa la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di accettazione *ex lege* di cui all'art. 485 c.c.

1.2.1. Dalle allegazioni di parte attrice, nonché dalle risultanze documentali (cfr. docc. 6 e 7 acclusi alla comparsa di costituzione e risposta), emergono le prime due circostanze, ossia l'apertura della successione di [REDACTED] padre del convenuto, in data 30.11.2015 e l'apertura della successione della madre, [REDACTED] in data 6.4.2022, nonché la delazione ereditaria *ex lege* di [REDACTED] trattasi, per vero, di circostanze pacifiche, in quanto non contestate da parte convenuta.

1.2.2. Quanto al possesso dei beni ereditari *post mortem*, parte attrice ha fornito in corso di causa prova della ricorrenza di detto presupposto, così ottemperando al proprio onere probatorio; mentre parte convenuta non ha svolto nessuna contestazione specifica sul punto, limitandosi a ricollegare tale disponibilità, quale fatto tollerato dai genitori, alle proprie congiunturali difficoltà economiche.

Giova, in primo luogo, ricordare che secondo la giurisprudenza, ai fini della fattispecie *sub iudice*, non è richiesta la ricorrenza di un possesso in senso tecnico-giuridico, ex art. 1140 c.c., essendo sufficiente una relazione fattuale e materiale con il bene (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 14.5.1994, n. 4707). Rileva, in secondo luogo, anche il possesso parziale dei beni ereditari, quale è il caso di specie in cui parte convenuta si è trovato nella disponibilità di un solo cespite ereditario (Tribunale di Parma, Sezione I, Sentenza 8.7.2025, n.809 e Cass. Civ., Sez. II, 14.5.1994, N. 4707).

Infine, è d'uopo rimarcare come, ai fini della integrazione della fattispecie di accettazione invocata, la giurisprudenza dia rilievo sia al possesso già in essere prima dell'apertura della successione che a quello successivo; potendosi al più declinare una diversa decorrenza, in questo secondo caso, del termine per completare l'inventario.

Fatta questa premessa, parte attrice ha allegato la circostanza che parte convenuta sia entrata nel possesso dell'appartamento di Via [REDACTED] a [REDACTED] di proprietà



**TRIBUNALE DI FIRENZE****Quarta sezione civile**

comune dei propri genitori, dopo la morte del padre (30.11.2015) e sia rimasto nel cespite anche successivamente all'apertura della successione materna (6.4.2022), relativa alla quota di un mezzo dell'immobile. Parte attrice ha allegato la persistenza del possesso del cespite anche alla data dell'introduzione del presente giudizio.

La circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese, in corso di giudizio, dai testi sentiti all'udienza del 3.4.2025, a prova diretta, sulle circostanze capitolate da parte attrice.

Il teste, [REDACTED] figlio di parte attrice e di parte convenuta, escusso sui capitoli 4,5,6,7 della memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. di parte attrice, ha dichiarato che il padre ha cominciato ad abitare nell'appartamento di Via [REDACTED] a [REDACTED] dalla morte del nonno, [REDACTED] collocando tale accadimento nell'anno 2015. Il teste ha specificato che il padre è l'unico ad avere le chiavi dell'immobile e di essere a conoscenza del fatto che provvede al pagamento delle bollette di acqua, gas e luce (cfr Verbale del 03.04.2025).

In senso convergente si pongono le dichiarazioni dell'altro teste, sempre sentito all'udienza del 3.4.2015. Specificatamente, [REDACTED] sorella del convenuto, ha dichiarato: “ *Mio padre è morto il 30.11.2015, dopo un mese mio fratello è andato ad abitare li, ha cambiato la serratura di casa perché ha detto la casa è anche mia e mamma non gliela voleva dare, però nel frattempo si è ammalata anche lei. Mamma non era d'accordo, però poi alla fine si è organizzato tutto...* ”.(cfr Verbale del 03.04.2025).

Ha aggiunto, inoltre, che: “ *...quando mamma è morta lui aveva già portato le sue cose ...*”, dando conto di alcuni dei beni mobili materni portati nell'appartamento di cui trattasi (cfr Verbale del 03.04.2025).

In coerenza con quanto dichiarato dall'altro teste, [REDACTED] ha confermato la circostanza che [REDACTED] sia l'unico a disporre delle chiavi



**TRIBUNALE DI FIRENZE****Quarta sezione civile**

dell'appartamento, chiarendo: *"...Io non ho le chiavi, so che lui ha cambiato la serratura, io le avevo della serratura precedente..."* (cfr Verbale del 03.04.2025)..

La teste ha, peraltro, anche dichiarato, quanto alle utenze, che: *"Le bollette erano intestate a mia mamma, per i primi due o tre anni arrivavano a casa di mia mamma, io pagavo quello che mamma mi dava, dopo che mi sono accorta di questo abbiamo fatto le volture"* (cfr Verbale del 03.04.2025)..

Anche questa ulteriore dichiarazione è coerente con quanto dichiarato dal teste [REDACTED] [REDACTED] circa il fatto che il padre, odierno convenuto, provvede al pagamento delle volture.

Quanto all'attendibilità dei testi, legati alle parti da rapporti di parentela, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che il vincolo di parentela non è di per sé elemento idoneo ad incidere sulla stessa, poiché trattasi di profilo che deve essere valutato unitamente ad altre eventuali emergenze istruttorie (cfr. *ex multis*: Tribunale di Roma, Sez. XII, 21.11.2011 n. 22703). Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi [REDACTED] e [REDACTED] oltre ad essere tra loro coerenti hanno trovato riscontro nelle risultanze documentali.

Dalle produzioni attoree è emerso che quantomeno dal 2018, quando era già deceduto il padre e risultava ancora in vita la madre, [REDACTED] ha collocato anche la propria residenza anagrafica presso il quartiere di Via [REDACTED] a [REDACTED] già appartenente alla massa ereditaria dei genitori, risultando intestatario della TARI (cfr. doc. 5, certificato storico, accluso all'atto di citazione; doc. 13, risposta del Comune di Scandicci in data 10.5.2024 a fronte della richiesta di informazioni formulata dall'Avv. Pucci, accluso alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).

Le dichiarazioni dei testi, in definitiva, hanno consegnato la prova di una presa di possesso dell'immobile volontaria e stabile da parte del [REDACTED] il quale ha cambiato



**TRIBUNALE DI FIRENZE****Quarta sezione civile**

la serratura, vi ha portato degli arredi, vi ha trasferito la residenza ed è risultato intestatario anche della TARI (cfr. doc. 13 succitato).

1.2.3. Ricorre, altresì, quanto all'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie invocata, della mancata tempestiva redazione dell'inventario da parte del convenuto. A fronte, infatti, della circostanza allegata da parte attrice, il convenuto, pur essendo gravato dal relativo onere (cfr. Cassazione n. 16514 del 6.8.2015) non ha fornito prova di avere redatto l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione prima paterna, avvenuta in data 30.11.2015 e poi materna, avvenuta in data 6.4.2022 o comunque dalla notizia della delazione ereditaria.

1.5. Alla luce delle superiori considerazioni, [REDACTED] deve essere dichiarato erede puro e semplice di [REDACTED] e di [REDACTED] per essere stati accertati in causa tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di accettazione presunta dell'eredità ex art. 485 c.p.c.

Ogni ulteriore questione sia di carattere istruttorio che di merito per il principio della ragione più liquida deve ritenersi assorbita in quanto irrilevante ai fini della decisione.

2. Sulla condanna alle spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello del valore indeterminato di contenuta difficoltà. Le spese di lite dovranno distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 TUSG stante l'ammissione dell'attore al Patrocinio a Spese dello Stato (v. delibera Del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in atti).

P.Q.M.



**TRIBUNALE DI FIRENZE****Quarta sezione civile**

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED]

- 1) **Accoglie** la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]
- 2) **E per l'effetto DICHIARA** che [REDACTED] è erede puro e semplice di [REDACTED] e di [REDACTED] per le ragioni di cui in parte motiva;
- 3) **ORDINA** al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 c.c.
- 4) **CONDANNA** la parte convenuta alla rifusione delle spese legali del presente giudizio in favore di attrice e per essa all'Erario ex art. 133 dpr 115/2002 che si liquidano complessivamente in € [REDACTED], oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge ed esborsi, ove documentati;

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Firenze, 12 marzo 2026

Il Giudice

(dott. Massimiliano Sturiale)

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Luisa Todisco, magistrato ordinario in tirocinio

